

**“Regole e procedura in materia di
Internal Dealing”**



PREMESSA

Il Consiglio di Amministrazione di FullSix S.p.A. ("FullSix" o la "Società") ha emanato nel tempo specifiche regole di comportamento disciplinanti l'informativa da rendere in relazione alle operazioni, aventi ad oggetto le azioni della Società e gli strumenti finanziari ad esse connessi, effettuate, direttamente o a mezzo di interposta persona, da individuati esponenti, dipendenti e collaboratori della Società e del gruppo FullSix ("Internal Dealing").

Il presente documento, denominato "Regole e procedura in materia di Internal Dealing" (la "Procedura"), è stato predisposto ed approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società su base volontaria e costituisce l'aggiornamento delle sopra richiamate regole di comportamento in materia di *Internal Dealing*.

La finalità della presente Procedura è quella di prevenire violazioni delle normative applicabili e di assicurare elevati *standard* di trasparenza e di informativa al mercato sui comportamenti individuali rilevanti aventi ad oggetto le azioni FullSix e gli strumenti finanziari ad esse collegati.

La Procedura rientra, quindi, tra gli strumenti di controllo adottati dalla Società e dal Gruppo FullSix al fine di prevenire la commissione dei reati e degli illeciti amministrativi di cui all'art. 187-*quinquies* del TUF (come *infra* definito) ed D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e successive modifiche.

L'osservanza della Procedura, peraltro, non esonera i Soggetti Rilevanti (come *infra* definiti) dall'obbligo di rispettare le ulteriori disposizioni vigenti in materia. Ad esempio, l'abuso di informazioni privilegiate (c.d. "*insider trading*") determina non solo pene e sanzioni amministrative a carico dell'autore materiale del fatto¹, ma può anche comportare ulteriori sanzioni amministrative nei confronti della società a favore o nell'interesse della quale la

¹ Ai sensi dell'art. 184, comma 1, del TUF, è punito con la reclusione da 2 a 12 anni e con la multa da Euro 20 mila a Euro 3 milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

- a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
- b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;
- c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

La stessa pena di cui sopra si applica a chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose, compie taluna delle azioni sopra descritte.

Si segnala, peraltro, che il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

Infine, salve le sopra descritte sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, l'art. 187-*bis* del TUF punisce la condotta di cui sopra con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 100 mila ad Euro 15 milioni.

condotta illecita sia stata commessa².

FONTI NORMATIVE

Al momento dell'adozione della presente Procedura, la disciplina relativa agli obblighi informativi in tema di *Internal Dealing* risulta contenuta nelle seguenti disposizioni, come innovate a seguito dell'entrata in vigore delle norme volte a prevenire il c.d. "market abuse" (Legge 18 aprile 2005 n. 62) e della c.d. "legge sul risparmio" (Legge 28 dicembre 2005 n. 62):

- D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche (il "TUF");
- Regolamento concernente la disciplina degli emittenti adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche (il "Regolamento Emittenti"); e
- Comunicazione Consob n. DEM/6027054 del 28 marzo 2006, concernente l' "Informazione al pubblico su eventi e circostanze rilevanti e adempimenti per la prevenzione degli abusi di mercato - Raccomandazioni e chiarimenti".

Nell'ambito della normativa di cui sopra, assume rilievo fondamentale l'informazione c.d. "privilegiata", definita dall'art. 181 del TUF come "un'informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari" (l' "Informazione Privilegiata").

1. SOGGETTO PREPOSTO

Il Responsabile degli Affari Societari di FullSix S.p.A. è individuato come il soggetto preposto alla ricezione ed alla diffusione al pubblico ovvero - se richiesto - alla trasmissione delle comunicazioni previste dalla presente Procedura (il "Soggetto Preposto").

2. DESTINATARI DELLA PROCEDURA

Con riferimento alla Società ed al Gruppo FullSix sono tenuti all'osservanza della presente Procedura:

² Si veda, a tale riguardo, l'art. 25-sexies del D. Lgs 231/2001, ai sensi del quale l'abuso di informazioni privilegiate è punito con la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote. Tale sanzione può essere aumentata fino a dieci volte qualora il prodotto o il profitto conseguito dall'ente sia di notevole entità. E' opportuno precisare che l'importo di una quota va da un minimo di lire cinquecentomila (Euro 258,23) ad un massimo di lire tre milioni (Euro 1549,37).

- (A) coloro che, in ragione della carica ricoperta, hanno regolare accesso a Informazioni Privilegiate e detengono il potere di adottare decisioni gestionali che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive gestionali della Società (i "**Soggetti Rilevanti**")³; alla data di adozione della presente Procedura, i Soggetti Rilevanti in FullSix sono:
- (i) i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale di FullSix;
 - (ii) il Direttore Amministrazione Finanza e Controllo di FullSix;
 - (iii) l'Investor Relations Manager di FullSix;
 - (iv) il Direttore Risorse Umane di FullSix;
 - (v) i componenti del Consiglio di Amministrazione ed i Direttori Generali delle società controllate da FullSix; e
 - (vi) chiunque detenga in FullSix una partecipazione⁴ pari almeno al 10% del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto, nonché ogni altro soggetto che controlla la Società.
- (B) le persone strettamente legate ai soggetti rilevanti (le "**Persone Strettamente Legate**") e cioè:
- (i) il coniuge non separato legalmente, i figli, anche del coniuge, a carico, e, se conviventi da almeno un anno, i genitori, i parenti e gli affini dei Soggetti Rilevanti;
 - (ii) le persone giuridiche, le società di persone e *trust* in cui un Soggetto Rilevante

³ A tale riguardo, ai sensi dell'art. 152-*sexies*, comma 1, lett. c), del TUF, per "soggetti rilevanti" si intendono in generale:

- i componenti degli organi di amministrazione e di controllo della Società;
- i soggetti che svolgono funzioni di direzione nella Società e i dirigenti che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future della Società;
- i componenti degli organi di amministrazione e di controllo, i soggetti che svolgono funzione di direzione e i dirigenti che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future in una società controllata, direttamente o indirettamente, dalla Società, se il valore contabile della partecipazione nella predetta società controllata rappresenta più del 50% dell'attivo patrimoniale della Società, come risultante dall'ultimo bilancio approvato;
- chiunque altro detenga una partecipazione, calcolata ai sensi dell'articolo 118 del TUF, pari almeno al 10% del capitale sociale della Società, rappresentato da azioni con diritto di voto, nonché ogni altro soggetto che controlla la Società.

⁴ Ai sensi dell'art. 152-*sexies*, comma 1, lett. c.4), del Regolamento Emittenti, tale partecipazione è calcolata ai sensi dell'art. 118 del Regolamento Emittenti medesimo. Sono pertanto considerate partecipazioni anche le azioni (i) delle quali un soggetto è titolare, anche se il diritto di voto spetta o è attribuito a terzi; (ii) in relazione alle quali spetta o è attribuito il diritto di voto; (iii) di cui sono titolari interposte persone, fiduciari, società controllate nonché quelle in relazione alle quali il diritto di voto spetta o è attribuito a tali soggetti, con la precisazione che non sono computate dai soggetti controllanti il fiduciario o l'intermediario le azioni intestate o girate a fiduciari e quelle per le quali il diritto di voto è attribuito a un intermediario, nell'ambito dell'attività di gestione del risparmio.

- o una delle persone di cui al precedente primo punto sia titolare, da solo o congiuntamente tra loro, della funzione di gestione;
- (iii) le persone giuridiche, controllate direttamente o indirettamente da un Soggetto Rilevante o da una delle persone di cui al punto b.1);
 - (iv) le società di persone i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli di un Soggetto Rilevante o di una persona indicata al punto (i);
 - (v) i *trust* costituiti a beneficio di un Soggetto Rilevante o di una delle persone di cui al precedente punto (i).

I Soggetti Rilevanti rendono nota alle Persone Strettamente Legate ad essi la sussistenza delle condizioni in base alle quali queste ultime persone sono tenute agli obblighi di comunicazione di cui alla presente Procedura.

3. OPERAZIONI RILEVANTI

Gli obblighi di comunicazione di cui alla presente Procedura si applicano alle operazioni di acquisto, di vendita, sottoscrizione o scambio di azioni o di Strumenti Finanziari Collegati⁵ (ivi incluse, a titolo esemplificativo, gli atti di esercizio di eventuali *stock options* o di diritti di opzione relativi agli Strumenti Finanziari Collegati) (le "**Operazioni Rilevanti**").

Non sono considerate Operazioni Rilevanti e, pertanto, non sono comunicate:

- (i) le operazioni il cui importo complessivo non raggiunga i 5.000 euro entro la fine dell'anno. Si precisa inoltre che il suddetto importo è calcolato sommando le operazioni, relative alle azioni e agli strumenti finanziari ad esse collegati, effettuate per conto di ciascun Soggetto Rilevante e quelle effettuate per conto delle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti e che, per gli Strumenti Finanziari Collegati derivati l'importo è calcolato con riferimento alle azioni sottostanti;
- (ii) le operazioni effettuate tra il Soggetto Rilevante e le Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti;

⁵ Nella presente Procedura, per "Strumenti Finanziari Collegati" s'intendono:

- (i) gli strumenti finanziari che permettono di sottoscrivere, acquisire o cedere le azioni;
- (ii) gli strumenti finanziari di debito convertibili nelle azioni o scambiabili con esse;
- (iii) gli strumenti finanziari derivati sulle azioni indicati nell'art. 1, comma 3, del TUF;
- (iv) gli altri strumenti finanziari, equivalenti alle azioni, rappresentanti tali azioni;
- (v) le azioni quotate emesse da società controllate dalla Società e gli strumenti finanziari di cui ai precedenti punti da (i) a (iv) ad esse collegate;
- (vi) le azioni non quotate emesse da società controllate dalla Società, quando il valore contabile della partecipazione nella società controllata rappresenta più del 50% dell'attivo patrimoniale della Società, come risultante dall'ultimo bilancio approvato, e gli strumenti finanziari di cui ai precedenti punti da (i) a (iv) ad esse collegate.

(iii) le operazioni effettuate dalla Società e da società da questa controllate.

Ai fini di quanto sopra:

- (a) non si tiene conto delle operazioni che non abbiano corrispettivo economico (quali, ad esempio, le donazioni e le eredità);
- (b) non si tiene conto delle assegnazioni a titolo gratuito di azioni o di diritti di acquisto o di sottoscrizione nonché dell'esercizio di tali diritti quando gli stessi derivino da piani di remunerazione previsti dall'art. 114-*bis* del TUF;
- (c) non si tiene conto delle operazioni di prestito titoli in cui il Soggetto Rilevante assuma la posizione di prestatore, nonché della costituzione di diritti di pegno e di usufrutto;
- (d) si tiene conto delle permutate, considerando come prezzo delle stesse il valore stimato degli strumenti finanziari oggetto della permuta;
- (e) si tiene conto delle vendite di azioni rivenienti dalle assegnazioni o dall'esercizio dei diritti *sub* (b);
- (f) si tiene conto delle operazioni effettuate nell'ambito di un rapporto di gestione su base individuale di portafogli di investimento, quando non derivino da un'istruzione del cliente; in tal caso, gli obblighi di comunicazione di cui alla presente Procedura derivano dal giorno in cui il cliente riceve la comunicazione da parte dell'intermediario delle operazioni effettuate;
- (g) per gli strumenti finanziari derivati o i *covered warrant*, il controvalore nozionale è pari al prodotto tra il numero di azioni controllate dallo strumento e il prezzo ufficiale dell'attività sottostante, quale rilevato al giorno di conclusione delle operazioni.

4 MODALITA' E TERMINI DELLE COMUNICAZIONI

4.1. I Soggetti Rilevanti di cui al precedente art. 2(A), lett. da (i) a (v), comunicano alla Consob ed alla Società le Operazioni Rilevanti sulle azioni e sugli Strumenti Finanziari Collegati, compiute dagli stessi (direttamente o per interposta persona) nonché dalle Persone Strettamente Legate ad essi, entro 3 giorni di mercato aperto dalla loro effettuazione.

4.2 I Soggetti Rilevanti di cui al precedente art. 2(A), lett. (vi), comunicano alla Consob e al pubblico le Operazioni Rilevanti entro la fine del quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'operazione, con le medesime modalità di cui al precedente art. 4.1.

La suddetta comunicazione al pubblico può essere effettuata, per conto dei Soggetti

Rilevanti, dalla Società, a condizione che, previo accordo - che dovrà intervenire per ciascuna comunicazione -, tali soggetti inviino le informazioni relative all'Operazione Rilevante, nel termine di cui al presente art. 4.2.

- 4.3** La Società pubblica le informazioni ricevute ai sensi dei precedenti artt. 4.1 e 4.2 mediante invio di un comunicato a Borsa Italiana S.p.A. (che lo mette immediatamente a disposizione del pubblico) e ad almeno due agenzie di stampa entro la fine del giorno di mercato aperto successivo a quello del loro ricevimento.

Al fine di assicurare elevati *standard* di trasparenza e di informativa al mercato, il Soggetto Preposto provvede tempestivamente a pubblicare, nell'apposita sezione del sito Internet della Società (www.fullsix.com) dedicata all'Internal Dealing le informazioni ricevute dai Soggetti Rilevanti e rese pubbliche.

- 4.4** La comunicazione alla Consob prevista ai precedenti artt. 4.1 e 4.2 può essere effettuata dalla Società per conto di tutti i Soggetti Rilevanti. In tal caso, questi ultimi dovranno espressamente chiederlo alla Società e, successivamente, comunicare alla Società tutte le informazioni all'uopo necessarie in tempo utile per consentire alla stessa di effettuare la comunicazione nei termini previsti.

- 4.5** Le comunicazioni previste dal presente art. 4 sono effettuate dai Soggetti Rilevanti a mezzo del modulo predisposto da Borsa Italiana S.p.A. (il "**Filing Model**"), allegato alla presente procedura e disponibile, in formato elettronico, nell'apposita sezione del sito Internet della Società (www.fullsix.com) dedicata all'Internal Dealing con le modalità di cui ai successivi articoli 5.1 e 5.2.

- 4.6** I Soggetti Rilevanti, su richiesta della Società, devono, inoltre, rilasciare una dichiarazione scritta attestante l'eventuale effettuazione di operazioni, sia in Italia sia all'estero, aventi per oggetto azioni FullSix o Strumenti Finanziari Collegati alle stesse, ritenute rilevanti ai sensi della presente Procedura nonché delle vigenti disposizioni riguardanti le Informazioni Privilegiate.

5. COMUNICAZIONI ALLA SOCIETA', ALLA CONSOB ED AL MERCATO

- 5.1** Le comunicazioni aventi ad oggetto le Operazioni Rilevanti sono effettuate al Soggetto Preposto da parte di ciascun Soggetto Rilevante, a pena di inefficacia, **per iscritto ed entro e non oltre il 3° giorno di Borsa aperta successivo alla data dell'operazione**, inviando il Filing Model debitamente compilato al seguente indirizzo

di posta elettronica: internal.dealing@fullsix.com.

Qualora non sia possibile utilizzare la posta elettronica, le comunicazioni potranno pervenire, con preavviso telefonico (al n. +39-02-303241):

- a mezzo fax al n. +39-02-30324573; ovvero
- con consegna a mano al seguente indirizzo:

FullSix S.p.A.
Corso Vercelli n. 40
20145 Milano
Italia

c.a. Preposto all'Internal Dealing

Il Soggetto Preposto fornisce immediatamente al Soggetto Rilevante riscontro scritto, a mezzo *e-mail* o fax dell'avvenuta ricezione delle comunicazioni.

5.2 Le comunicazioni aventi ad oggetto le Operazioni Rilevanti sono inoltre effettuate a CONSOB da parte di ciascun Soggetto Rilevante, a pena di inefficacia, **per iscritto ed entro e non oltre il 3° giorno di Borsa aperta successivo alla data dell'operazione**, utilizzando il seguente indirizzo di posta elettronica: internaldealing@consob.it, oppure tramite telefax al n. 06-8477612.

5.3 Il Soggetto Preposto, ricevute le comunicazioni da parte del Soggetto Rilevante, ne verifica la correttezza formale e inoltra il relativo Filing Model a Borsa Italiana S.p.A. - a mezzo circuito NIS (*Network Information System*) - facendo eventualmente precedere l'invio da una telefonata a Borsa Italiana S.p.A. nel caso di dubbi interpretativi circa l'obbligo della comunicazione.

Prima della diffusione di tale comunicazione al mercato da parte del Soggetto Preposto, é fatto divieto ai Soggetti Rilevanti divulgare a terzi qualsivoglia informazione relativa, anche indirettamente, alla stessa.

6. PERIODI DI BLOCCO ("Black Period")

Allo scopo di prevenire ipotesi di utilizzo improprio di Informazioni Privilegiate, ai Soggetti Rilevanti (con la sola esclusione dei Soggetti Rilevanti indicati nell'art. 2, lett. A (vi) ai quali il divieto qui disciplinato non si applica) é fatto divieto di compiere Operazioni Rilevanti su azioni FullSix e su Strumenti Finanziari Collegati alle stesse nei 15 (quindici) giorni precedenti l'adunanza del Consiglio di Amministrazione di FullSix che approva i progetti dei bilanci di esercizio nonché i risultati delle Relazioni semestrali e trimestrali sino all'avvenuta diffusione al mercato dei comunicati con i quali la Società renderà pubbliche le informazioni sopra descritte

(cd "*black period*").

Non sono soggetti alle limitazioni di cui sopra gli atti di esercizio di eventuali stock options o di diritti di opzione relativi agli Strumenti Finanziari e, limitatamente alle azioni derivanti dai piani di stock option, le conseguenti operazioni di cessione purchè effettuate contestualmente all'atto di esercizio.

7. INOSSERVANZA DELLA PROCEDURA

La mancata osservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente Procedura comporterà le responsabilità di cui alle vigenti disposizioni e, in ogni caso, potrebbe causare un pregiudizio alla Società ed al Gruppo FullSix. Per i soggetti che siano dipendenti di FullSix e delle società da questa controllate, detta inosservanza potrà altresí assumere rilievo per l'applicazione di eventuali sanzioni disciplinari, ferme restando le eventuali responsabilità di altra natura.

Resta fermo che la responsabilità delle informazioni oggetto delle comunicazioni rimane a carico esclusivamente di ciascun Soggetto Rilevante e che il Soggetto Preposto non é responsabile per l'inadempimento degli obblighi di informativa derivante dall'omessa o ritardata comunicazione da parte dei Soggetti Rilevanti.

8. ACCETTAZIONE DELLA PROCEDURA

L'accettazione della presente Procedura da parte di ciascun Soggetto Rilevante avviene a mezzo di sottoscrizione dell'apposito modulo allegato *sub B*).

Ciascun Soggetto Rilevante, con la sottoscrizione del suddetto modulo, presta irrevocabilmente il proprio consenso al trattamento, da parte della Società attraverso il Soggetto Preposto, dei propri dati personali richiesti ai sensi della presente Procedura al solo fine di adempiere alle vigenti disposizioni in materia di Internal Dealing.

9. ENTRATA IN VIGORE

La presente Procedura, entrata in vigore a decorrere dal 27 giugno 2006, è stata modificata in data 22 marzo 2007.